

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Exit tax e ultimo periodo di residenza

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

Il [provvedimento](#) del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 luglio ha previsto che il contribuente che intenda **rateizzare** la **plusvalenza** deve presentare all'Ufficio territorialmente competente una apposita comunicazione entro il termine del **saldo** delle **imposte** sui redditi relative all'ultimo periodo di residenza in Italia.

L'espressione "apposita" fa già presagire la possibile uscita di un **modellino** di **comunicazione** magari approvato con un ulteriore provvedimento del Direttore dell'**Agenzia** delle Entrate previsti dall'art. 1 comma 9 del D.M. 2 luglio 2014.

Strettamente connessa è anche l'indicazione contenuta nell'art. 1 comma 3 del decreto secondo cui le **imposte** sui redditi relative alla **plusvalenza** sono determinate in via **definitiva** alla fine dell'**ultimo periodo d'imposta** di **residenza** in **Italia** o di esistenza in Italia della stabile organizzazione oggetto di trasferimento.

Si deve ricordare come la normativa italiana legghi la residenza di una società alla sussistenza alternativa di uno dei **tre requisiti** indicati nel comma 3 dell'art. 73 del Tuir ossia la **sede legale**, la sede dell'**amministrazione** o l'ubicazione dell'**oggetto** dell'attività.

La questione apre lo spinoso tema dell'**attrazione** in Italia della **residenza** per via dell'**amministrazione** della società o della presenza in Italia dell'oggetto dell'attività.

Potrebbe, infatti, accadere che una società trasferisca la sede all'estero ma che continui ad essere considerata ancora **fiscalmente residente** in **Italia** in quanto l'amministratore non si trasferisce all'estero e continua a gestirla qui da noi.

Il punto 4.1 del Provvedimento del direttore dell'Agenzia prevede che il **pagamento** della **prima rata** vada eseguito entro il termine di **versamento** del **saldo** delle **imposte** sui redditi relative all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, mentre gli altri pagamenti unitamente ai relativi interessi, sono versati negli **anni successivi** entro il medesimo termine.

Diventa quindi fondamentale individuare l'**ultimo periodo** di **residenza** fiscale in **Italia** tenendo conto che l'art. 2 del D.M. 2.7.2014 prevede che si debba tener conto del **disposto convenzionale**. La questione verrà approfondita in un successivo intervento. In questa sede ci limitiamo ad affrontare il **caso lineare** del soggetto che trasporta una impresa o una società

all'estero senza conservare in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto delle attività.

In sostanza, il pagamento della **prima rata** va di pari passo con l'obbligo di inviare all'Amministrazione Finanziaria quell'apposita **comunicazione** di cui si diceva all'inizio.

Supponiamo che una **srl** trasferisca la propria **sede all'estero** in questi giorni. La stessa risulterà fiscalmente **residente** in **Italia** per **tutto** il **2014** in quanto per la maggiore parte del periodo di imposta la stessa ha avuto sede in Italia. La **comunicazione** ed il **pagamento** della prima rata, pertanto, avverrà entro il termine di pagamento delle imposte ossia a **giugno 2015**.

Più complesso è invece il caso in cui una società trasferisca la sede all'estero a **maggio 2014**. In questo caso la stessa risulterà **residente** in Italia **fino al 2013** per cui il pagamento delle imposte e la comunicazione dovrebbero avvenire a ridosso del trasferimento, ossia appena un **mese dopo**.

Al di là delle banali considerazioni secondo cui la comunicazione potrebbe avvenire prima visto che il trasferimento all'estero risulterà per certo una **scelta meditata** nel tempo, per il pagamento si potrebbe utilizzare la scadenza del **16 luglio** oppure pagare con un leggero ritardo usufruendo del **ravvedimento operoso**.

Una soluzione alternativa potrebbe consistere nella **chiusura anticipata** dell'**esercizio**. In questo modo l'ultimo periodo di residenza in Italia non risulterebbe più il 2013 ma i primi mesi del 2014 consentendo il pagamento delle imposte il **sesto mese successivo** alla chiusura.